Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 28 agosto 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1497**.

Riordinamento di istituti tecnici agrari a decorrere dal 1° ottobre 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, *contenente tra l'altro, norme sull'ordinamento degli* istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari statali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono riordinati gli istituti tecnici agrari di:

Alanno (Pescara) « P. Cuppari »;
Alba (Cuneo) « Umberto I »;
Ascoli Piceno « C. Ulpiani »;
Avellino « F. De Sanctis »;
Brescia « G. Pastori »;
Cagliari « Duca degli Abruzzi »;
Catania « F. Eredia »;
Catanzaro « Vitt. Emanuele II »;
Cesena (Forlì) « G. Garibaldi »;
Conegliano (Treviso) « Giambattista Cerletti »;
Firenze;
Imola (Bologna) « Scarabelli »;
Lecce « G. Presta »;
Macerata « G. Garibaldi »;
Marsala (Trapani) « A. Damiani »;
Padova « Duca degli Abruzzi »;
Pesaro « A. Cecchi »;
Pescia (Pistoia);
Reggio Emilia « A. Zanelli »;
Roma « G. Garibaldi »;
Sassari « N. Pellegrini »;
Todi (Perugia) « A. Ciuffelli »;
Voghera (Pavia) « C. Gallini ».

Gli istituti predetti ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dei regi decreti 31 agosto 1933 numeri 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo o per incarico del personale direttivo o insegnante sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1 nelle tabelle *B, C, D, E, F* annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

I posti di ruolo del personale non insegnante sono quelli indicati nelle tabelle *G* ed *H* annesse al presente decreto firmate d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 147. — PASQUALUCCI

TABELLA *A*

Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti tecnici agrari di cui alle tabelle B, C, D, E, F

Alanno (Pescara) « P. Cuppari »	L.	97.700.000
Alba (Cuneo) « Umberto I »	»	80.100.000
Ascoli Piceno « C. Ulpiani »	»	121.600.000
Avellino « F. De Sanctis »	»	174.600.000
Brescia « G. Pastori »	»	99.800.000
Cagliari « Duca degli Abruzzi »	»	119.500.000
Catania « F. Eredia »	»	149.700.000
Catanzaro « Vitt. Emanuele II »	»	97.600.000
Cesena (Forlì) « G. Garibaldi »	»	131.400.000
Conegliano (Treviso) « Giambattista Cerletti »	»	168.400.000
Firenze	»	126.300.000
Imola (Bologna) « Scarabelli »	»	161.800.000
Lecce « G. Presta »	»	93.600.000
Macerata « G. Garibaldi »	»	109.900.000
Marsala (Trapani) « A. Damiani »	»	203.200.000
Padova « Duca degli Abruzzi »	»	141.300.000
Pesaro « A. Cecchi »	»	135.200.000
Pescia (Pistoia)	»	109.400.000
Reggio Emilia « A. Zanelli »	»	133.000.000
Roma « G. Garibaldi »	»	162.000.000
Sassari « N. Pellegrini »	»	99.400.000
Todi (Perugia) « A. Ciuffelli »	»	97.600.000
Voghera (Pavia) « C. Gallini »	»	95.700.000
Totale	L.	2.908.800.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *B*

Tabella organica degli istituti tecnici agrari di: Alanno, Ascoli Piceno, Brescia, Catanzaro, Firenze, Lecce, Macerata, Pescia, Sassari, Todi e Voghera

Numero dei corsi: 1

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Preside	—	1	—
2) Lingua italiana Storia Educazione civica Geografia	Nella I e II classe del corso	1	—
3) Lettere italiane Storia *Educazione civica*	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
4) Scienze naturali Patologia vegetale Entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle cinque classi del corso	1	—
5) Matematica e fisica	Nella I, II e III classe del corso	1	—
6) Lingua straniera	—	—	1
7) Agronomia e coltivazioni (2)	Nella III, IV e V classe del corso	1	1
8) Economia rurale Estimo rurale ed elementi di diritto agrario Contabilità rurale ed esercitazioni relative a tali materie	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
9) *Zootecnia ed esercitazioni*	—	—	1
10) Chimica generale inorganica ed organica Chimica agraria, industrie agrarie ed esercitazioni relative	Nella II, III, IV e V classe del corso	1	1
11) Meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo Elementi di topografia e disegno relativo Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe del corso	1	—
12) Religione	—	—	1
13) Disegno	—	—	1

TABELLA C

Tabella organica dell'istituto tecnico agrario di Alba

Numero dei corsi: 1 specializzato in viticoltura ed enologia

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Preside	—	1	
2) Religione	—	—	1
3) Lingua italiana - Storia ed educazione civica - Geografia	Nella I e II classe del corso	1	—
4) Lettere italiane Storia ed educazione civica	Nella III, IV, V e VI classe del corso	1	
5) Scienze naturali Patologia vegetale e viticola Entomologia agraria Zimotecnia Esercitazioni relative	Nelle classi del corso	1	—
6) Matematica e fisica	Nella I, II e III classe del corso	1	
7) Lingua straniera	—	—	1
8) Agronomia e coltivazioni (2)	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
9) Economia rurale e viticolo-enologica Estimo rurale ed elementi di diritto agrario Contabilità rurale ed enologica Esercitazioni relative	Nelle classi del corso	1	
10) Zootecnia ed esercitazioni	—	—	1
11) Chimica generale, inorganica ed organica ed esercitazioni	—	—	1
12) Chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica ed esercitazioni relative	Nella IV, V e VI classe del corso	1	
13) Meccanica agraria ed enologica, elementi di costruzioni rurali ed enotecniche e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, esercitazioni di meccanica agraria ed enologica e di topografia	Nella IV, V e VI classe del corso	1	—
14) Disegno	—	—	1
15) Viticoltura ed enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica ed esercitazioni	Nella IV, V e VI classe del corso	1	—

II. — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale - Meccanica agraria e topografia Zootecnia	1	—
2) Azienda agraria	1	—
3) Esercitazioni di chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria ed industrie agrarie	—	1

(1) Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiori a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

II. — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, viticola, entomologia agraria e zimotecnia Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale ed enologica, zootecnia Meccanica agraria ed enologica Topografia	1	—
2) Esercitazioni di chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica Enologia Azienda agraria (nella V classe del corso)	1	—
3) Azienda agraria (nella I, II, III e IV classe del corso)	1	—

(1) Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiori a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *D*

Tabella organica degli istituti tecnici agrari di: Cagliari, Cesena, Imola, Padova, Pesaro, Reggio Emilia e Roma

Numero dei corsi: 2

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Preside	—	1	—
2) Religione	—	—	1
3) Lingua italiana Storia ed educazione civica Geografia	Nella I e II classe di un corso	2	—
4) Lettere italiane Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
5) Scienze naturali Patologia vegetale Entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle cinque classi di un corso	2	—
6) Matematica e fisica	Nella I, II e III classe di un corso	2	—
7) Lingua straniera	—	—	1
8) Agronomia e coltivazioni (2)	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
9) Economia rurale Estimo rurale ed elementi di diritto agrario Contabilità rurale ed esercitazioni relative a tali materie	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
10) Zootecnia ed esercitazioni	Nella III, IV e V classe di due corsi	1	—
11) Chimica generale inorganica ed organica Chimica agraria, industrie agrarie e relative esercitazioni	Nella II, III, IV e V classe di un corso	2	—
12) Meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo Elementi di topografia e disegno relativo Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe di un corso	2	—
13) Disegno	—	—	1

TABELLA *E*

Tabella organica degli istituti tecnici agrari di: Avellino, Catania e Marsala

Numero dei corsi 3: 2 normali più uno specializzato in viticoltura ed enologia

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Preside	—	1	—
2) Religione	—	—	1
3) Lingua italiana Storia ed educazione civica Geografia	Nella I e II classe di ogni corso	2	—
4) Lettere italiane Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso normale	2	—
5) Lettere italiane Storia ed educazione civica	—	—	1
6) Scienze naturali Patologia vegetale Entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle cinque classi di un corso normale	2	—
7) Patologia vegetale e viticola Entomologia agraria Zimotecnia ed esercitazioni	—	—	1
8) Matematica e fisica	Nella I, II e III classe di un corso	2	—
9) Agronomia e coltivazioni	—	—	1
10) Agronomia e coltivazioni (2)	Nella III, IV e V classe di ogni corso normale	2	—
11) Zootecnia ed esercitazioni	Nella III, IV e V classe dei due corsi normali	1	—
12) Zootecnia ed esercitazioni	—	—	1
13) Economia rurale Estimo rurale Elementi di diritto agrario Contabilità rurale ed esercitazioni	Nella III, IV e V classe di un corso normale	2	—
14) Economia rurale e viticolo-enologica Estimo rurale Elementi di diritto agrario Contabilità rurale ed enologica ed esercitazioni	—	—	1

II. — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale Meccanica agraria e topografia Zootecnia	2	—
2) Azienda agraria	2	—
3) Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria ed industrie agrarie	—	1

(1) Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiori a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
15) Chimica generale inorganica ed organica Chimica agraria Industrie agrarie ed esercitazioni relative	Nella II, III, IV e V classe di un corso normale	2	—
16) Chimica agraria Industrie agrarie Chimica viticolo-enologica ed esercitazioni relative	Nella IV V e VI classe del corso specializzato	1	—
17) Meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo Elementi di topografia e disegno relativo Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe di un corso normale	2	—
18) Meccanica agraria ed enologica Elementi di costruzioni rurali ed enotecniche e disegno relativo Elementi di topografia e disegno relativo Esercitazioni di meccanica agraria ed enologica e topografia	Nella IV, V e VI classe del corso specializzato	1	—
19) Viticoltura ed enologia Commercio e legislazione viticolo-enologica ed esercitazioni	Nella IV, V e VI classe del corso specializzato	1	—
20) Disegno	—	—	1
21) Lingua straniera	—	—	1

II. — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale Meccanica agraria e topografia Zootecnia	2	
2) Azienda agraria (nel corso normale)	2	
3) Esercitazioni di chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria ed industrie agrarie		1
4) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, viticola, entomologia agraria e zimotecnia Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale ed enologica Zootecnia Meccanica agraria ed enologica Topografia	1	
5) Esercitazioni di chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica Enologia Azienda agraria (nella V classe del corso specializzato)	1	
6) Azienda agraria (nella I, II, III e IV classe del corso specializzato)	1	

(1) Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiori a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *F*

Tabella organica dell'istituto tecnico agrario di Conegliano

Numero dei corsi 3: 1 normale più 2 specializzati in viticoltura ed enologia

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Preside	—	1	—
2) Religione	—	—	1
3) Lingua italiana, storia ed educazione civica Geografia	Nella I e II classe del corso normale	1	
4) Lettere italiane, storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe del corso normale	1	—
5) Lettere italiane, storia ed educazione civica	Nella IV classe di un corso specializzato e nella V e VI dei due corsi specializzati	1	1
6) Scienze naturali, patologia vegetale, entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle classi del corso normale	1	
7) Patologia vegetale e viticola, entomologia agraria, zimotecnia e relative esercitazioni	Nella IV. V e VI classe dei due corsi specializzati	1	
8) Matematica e fisica	Nella I, II e III classe del corso normale	1	—
9) Lingua straniera	—	—	1
10) Agronomia e coltivazioni (2)	Nella III, IV e V classe del corso normale	1	—
11) Agronomia e coltivazioni (2)	Nei due corsi specializzati	1	—
12) Economia rurale, estimo rurale ed elementi di diritto agrario, contabilità rurale ed esercitazioni relative	Nella III, IV e V classe del corso normale	1	
13) Economia rurale e viticolo-enologica Estimo rurale, contabilità rurale ed enologica Esercitazioni relative	Nei due corsi specializzati	1	
14) Elementi di diritto agrario	—		1
15) Zootecnia ed esercitazioni	Nelle classi del corso normale e dei corsi specializzati	1	—
16) Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria Industrie agrarie ed esercitazioni relative	Nella II, III, IV e V classe del corso normale	1	
17) Chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica ed esercitazioni relative	Nella IV. V e VI classe di un corso specializzato	2	—
18) Meccanica agraria, elementi di costruzioni rurali e disegno relativo. elementi di topografia e disegno relativo, esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe del corso normale	1	
19) Meccanica agraria ed enologica, elementi di costruzioni rurali ed enotecniche e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, esercitazioni di meccanica agraria ed enologica e di topografia	Nella IV, V e VI classe di un corso specializzato	2	—
20) Disegno	—	—	1
21) Viticoltura ed enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica ed esercitazioni	Nella IV, V e VI classe di un corso specializzato	2	—

II. — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale Meccanica agraria e topografia Zootecnia	1	—
2) Azienda agraria (nel corso normale)	1	
3) Esercitazioni di chimica generale, organica e inorganica Chimica agraria Industrie agrarie	—	1
4) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, viticola, entomologia agraria e zimotecnia Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale ed enologica Zootecnia Meccanica agraria ed enologica Topografia	2	
5) Esercitazioni di chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica Enologia Azienda agraria (nella V classe di un corso specializzato)	2	
6) Azienda agraria (nella I, II, III, IV classe di un corso specializzato)	2	

(1) Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiori a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA G

PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

ISTITUTO	N. classi	Sez. staccate	Segretari ragionieri economi	Applicati	Magazzinieri	Bidelli	Aiutanti tecnici
Alanno	7		1	2	1	5	4
Alba	7		1	3	1	5	2
Ascoli Piceno	8		1	2	1	5	8
Avellino	19		1	4	1	8	5
Brescia	14		1	3	1	6	2
Cagliari	10		1	3	1	5	7
Catania	17		1	4	1	9	2
Catanzaro	8		1	2	1	5	4
Cesena	12		1	3	1	6	2
Conegliano	19		1	4	1	8	7
Firenze	12		1	2	1	5	21
Imola	13		1	4	1	7	3
Lecce	9		1	3	1	6	3
Macerata	7		1	3	1	4	6
Marsala	18		1	4	1	9	8
Padova	16	2	1	3	1	7	3
Pesaro	10		1	2	1	5	4
Pescia	10		1	2	1	4	3
Reggio Emilia	14		1	2	1	7	3
Roma	14		1	3	1	6	10
Sassari	9		1	3	1	6	3
Todi	8		1	2	1	4	4
Voghera	10		1	3	1	6	4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA H

PERSONALE DEI CONVITTI

ISTITUTO	Convittori	Censori	Cuochi	Aiutanti cuochi	Aiutanti cucina e mensa	Accudienti convitto e guardaroba
Alanno	48	5	1	2	2	2
Ascoli Piceno	80	8	1	2	3	6
Avellino	45	5	1	1	2	3
Brescia	70	6	1	2	2	2
Catanzaro	36	5	1	1	2	3
Cesena	54	5	1	1	1	2
Conegliano	58	6	1	2	2	3
Firenze	40	4	1	1	1	3
Imola	111	10	1	3	3	7
Lecce	27	4	1	1	1	2
Macerata	78	7	1	2	2	4
Marsala	94	8	1	3	4	7
Padova	58	6	1	2	2	2
Pesaro	34	5	1	1	2	3
Pescia	106	8	1	2	3	6
Reggio Emilia	35	4	1	1	1	3
Roma	70	7	1	3	3	5
Sassari	34	5	1	1	1	4
Todi	53	5	1	2	2	3
Voghera	26	4	1	1	1	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. **1498.**

Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la fissazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche analitiche e i requisiti dei diversi tipi di birra sono così stabiliti:

Acidità totale:

la birra normale non deve superare i ml 35 NaOH N/10 per ml 100;

la birra speciale non deve superare i ml 40 NaOH N/10 per ml 100;

la birra doppio malto non deve superare i ml 45 NaOH N/10 per ml 100.

Acidità volatile:

la birra normale non deve superare i ml 7 NaOH N/10 per ml 100;

la birra speciale non deve superare i ml 8,5 NaOH N/10 per ml 100;
la birra doppio malto non deve superare i ml 10 NaOH N/10 per ml 100.

Anidride carbonica:

la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.

Ceneri:

la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per ml 100;
la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per ml 100;
la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.

Alcool:

la birra normale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3 per ml 100;
la birra speciale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3,5 per ml 100;
la birra doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a ml 4 per ml 100.
la birra posta in vendita come analcolica deve avere un contenuto in alcool non superiore a 1 ml per 100 ml, ferme restando le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

Limpidità:

la birra è limpida quando la sua torbidità non supera il n. 2 della scala standard di torbido di formazina; la determinazione si esegue con le modalità descritte nei metodi ufficiali di analisi della birra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — GAVA — NATALI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 151. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **620**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'ordinamento della scuola di specializzazione in « Medicina nucleare » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, è modificato nel senso che l'insegnamento di « Radioterapia e legislazione » previsto per il terzo anno di corso, assume la denominazione di « Radioprotezione e legislazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 145. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **621**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie l'insegnamento di « Letteratura moderna e contemporanea » muta denominazione in quella di « Letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 79: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia l'insegnamento di « Letteratura moderna e contemporanea » muta denominazione in quella di « Letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 80: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere l'insegnamento di « Letteratura moderna e contemporanea » muta denominazione in quella di « Letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 95: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « Radiazione cosmica ».

Art. 343: il primo comma è modificato nel modo seguente: « Alla scuola possono iscriversi coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie, in scienze naturali e biologiche ed in chimica e in chimica industriale conseguite in una università italiana. Possono essere ammessi al 2° corso allievi che pur non avendo frequentato il 1° corso dimostrino di possedere una particolare preparazione mediante una prova da sostenere di fronte ad una commissione costituita da tre insegnanti del corso ».

Art. 369, relativo alla scuola di specializzazione in patologia aviare è modificato nel modo seguente:

« Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Tecnologia dell'avicoltura (biennale);
2) Anatomia, istologia ed embriologia (semestrale);
3) Biochimica;
4) Fisiologia;
5) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio. Profilassi e polizia veterinaria (biennale);
6) Patologia generale applicata alla patologia aviare;
7) Patologia speciale e terapia (malattie infettive, malattie parassitarie, patologia dell'alimentazione, patologia dell'embrione, tossicosi);
8) Scienza dell'alimentazione;
9) Approvvigionamento dei prodotti avicoli;
10) Ispezione sanitaria dei prodotti avicoli ».

Art. 371: è modificato nel modo seguente:

« Gli esami previsti per il 1° anno di corso sono i seguenti:

1) Anatomia, istologia ed embriologia;
2) Biochimica;
3) Fisiologia;
4) Tecnologia dell'avicoltura (1ª parte);
5) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio. Profilassi e polizia veterinaria (1ª parte).
6) Patologia generale applicata alla patologia aviare.

Gli esami previsti per il 2° anno di corso sono i seguenti:

1) Tecnologia dell'avicoltura (2ª parte);
2) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio. Profilassi e polizia veterinaria (2ª parte);
3) Patologia speciale e terapia;
4) Scienza dell'alimentazione;
5) Approvvigionamenti dei prodotti avicoli;
6) Ispezione sanitaria dei prodotti avicoli.

Per essere ammessi a sostenere gli esami del 2° anno, gli allievi dovranno aver superato gli esami previsti per il 1° anno.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con approvazione del direttore della scuola, di fronte alla commissione di diploma costituita a norma dell'art. 172, primo comma, dello statuto della Università di Bologna ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 146. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **622**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52, relativo al corso di laurea in materie letterarie è modificato nel senso che è aggiunto il seguente quinto ed ultimo comma: « L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta ».

Art. 53, relativo al corso di laurea in pedagogia è modificato nel senso che è aggiunto il seguente quarto ed ultimo comma: « L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta ».

Art. 54, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere è modificato nel senso che è aggiunto il seguente quinto ed ultimo comma: « L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 149 — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **623**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Storia delle tecniche artistiche ».

Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « Storia della logica ».

Art. 46: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « Storia della filosofia morale ».

Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Gastroenterologia;
Epidemiologia.

Art. 58, relativo al corso di laurea in matematica, nell'elenco degli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio l'insegnamento di « Calcolo numerico » (con esercitazioni) dal 4° anno passa al 3° anno, mentre lo insegnamento complementare di cui al n. 4) passa dal 3° al 4° anno.

All'elenco degli insegnamenti complementari del II gruppo sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo generale:
Geometria differenziale;
Logica matematica;
Teoria del potenziale.

Indirizzo didattico:
Didattica della fisica;
Didattica delle scienze naturali.

Indirizzo applicativo:
Linguaggi programmativi e programmazione;
Struttura dei calcolatori.

Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

Indirizzo didattico:
Fisica terrestre.

Indirizzo applicativo:
Fisica terrestre.

Nello stesso art. 58 le propedeuticità dei punti 2) e 3) sono così modificate:

2) L'esame di geometria I deve precedere quello di geometria II e questo deve precedere l'esame di istituzioni di geometria superiore.

3) L'esame di meccanica razionale deve precedere quello di istituzioni di fisica matematica.

Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « Paleontologia vegetale ».

Art. 63: è aggiunto il seguente comma: « Oltre alle esercitazioni che sono comprese fra i corsi fondamentali per le lauree in scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, col manifesto degli studi saranno prescritte annualmente altre esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla facoltà ».

Art. 104: all'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in storia, indirizzo storia antica, sono aggiunti:

Storia del mediterraneo antico-orientale;
Storia dell'economia antica;
Esegesi delle fonti di storia greca e romana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 150. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **624**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

40) Scienza dell'alimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 148. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede a Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede a Genova, approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni.

Viste le deliberazioni adottate in data 28 ottobre 1970 e 15 marzo 1971 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 maggio 1971;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede a Genova, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Modificazioni dello statuto del « Mediocredito ligure »

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria », più brevemente « Mediocredito ligure ».

Oltre alle promotrici Casse di risparmio di Genova e Imperia, di Savona, di La Spezia, fanno parte dell'istituto, quali enti partecipanti, gli istituti e le aziende di credito e gli enti di qualsiasi natura operanti il credito e le assicurazioni successivamente ammessi dall'assemblea previa autorizzazione, in quanto occorra, dei rispettivi organi di vigilanza.

Art. 4.

L'istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della regione ligure mediante la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese nonchè di effettuare ogni altra operazione consentita dalle leggi o autorizzata dagli organi di vigilanza.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 2.000.000.000 (due miliardi) ed è costituito da quote di partecipazione nominative e indivisibili di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera della assemblea dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. Tuttavia, la cessione delle quote ad altro ente partecipante, come anche l'ammissione all'istituto di altri enti delle categorie contemplate nell'art. 1, può avere luogo solo col consenso dell'assemblea dei partecipanti all'istituto.

L'eventuale sovrapprezzo attribuito alle quote assegnate ai nuovi partecipanti sarà imputato al fondo di riserva ordinaria.

Il versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo dovrà essere effettuato secondo le determinazioni e su invito del consiglio di amministrazione, anche per decimi, entro dieci giorni dalla data di invito.

Il capitale sottoscritto dovrà comunque essere versato, nei termini della richiesta per almeno cinque decimi.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'istituto è rappresentato localmente dagli enti partecipanti che abbiano aderito a mettere a disposizione i propri sportelli, dei quali esso si avvale per lo svolgimento della sua attività.

I rapporti tra l'istituto e gli enti partecipanti medesimi sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 7.

L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con il fondo di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente, eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie;

d) con gli eventuali conferimenti statali.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'istituto può compiere con « Mediocredito centrale » di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, le operazioni previste dalle norme concernenti detto istituto.

Le obbligazioni emesse dall'istituto sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dagli organi di vigilanza.

In specie, l'istituto può concedere:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, finanziamenti in genere anche all'esportazione;

b) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari a sensi dell'art. 2762 del codice civile o a sensi di leggi speciali;

c) mutui turistico alberghieri.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno, di regola, essere assistite da garanzie reali o, eccezionalmente, da garanzie personali.

L'istituto può inoltre:

1) acquistare e rivendere titoli obbligazionari anche di propria emissione, nonchè effettuare riporti e anticipazioni su titoli di Stato e obbligazionari anche di propria emissione e sconti di buoni del Tesoro;

2) acquistare e costruire immobili per uso dei propri uffici nonchè compiere, sempre a tale scopo, qualsiasi operazione immobiliare e di gestione;

3) acquistare e vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o determinato dall'organo di vigilanza.

I mutui turistico alberghieri potranno avere la durata di 15 anni se destinati alle spese relative alle opere murarie e agli impianti fissi nonchè all'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del dieci per cento del fondo di dotazione quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 10.

Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato centrale;

d) i comitati locali di sconto;

e) il presidente;

f) il collegio sindacale;

g) il direttore.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) procedere alle nomine del presidente, del vice presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione;

b) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di assenza o impedimento di entrambi;

c) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

d) approvare il bilancio dell'istituto;

e) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

f) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato centrale per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;

g) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

h) decidere sulle domande di partecipazione, eventualmente avanzate dagli enti indicati dall'art. 1, sulle cessioni di quote, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione stabilendo le relative modalità;

i) deliberare le modifiche del presente statuto, che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

l) deliberare su qualunque altro oggetto inscritto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per deliberare sugli oggetti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), dell'art. 13, nonchè, quando necessario, sugli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo.

L'assemblea straordinaria è convocata per delibera del consiglio di amministrazione ovvero quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dello istituto, nei quali ultimi due casi la adunanza avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee spetta al presidente del consiglio di amministrazione che provvede di propria iniziativa per gli oggetti di cui all'art. 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, al loro domicilio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare, la data, l'ora e il luogo della riunione e contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 16.

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti quote di partecipazione sufficienti a deliberare su tutti gli oggetti all'ordine del giorno o anche solo su parte di essi.

Le deliberazioni sono valide quando ricevono il voto favorevole di tante quote rappresentanti almeno il 50,1 % del fondo di dotazione, salvo che per gli oggetti di cui alle lettere *h*) e *i*) dell'art. 13 per i quali occorre il voto favorevole di tante quote rappresentanti almeno il 60 % del fondo di dotazione.

I rappresentanti degli enti partecipanti che siano anche amministratori non possono votare nelle questioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interesse in conflitto con quello dell'istituto.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri, scelti fra i rappresentanti designati dai singoli partecipanti.

Ciascun partecipante non potrà avere più di due rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso e non possono far parte altresì del consiglio i membri del parlamento, funzionari ed impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, i parenti fino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'istituto.

Art. 23.

Il consiglio di amministrazione è investito delle più ampie attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare funzionamento dell'istituto e delibera su ogni oggetto che dal presente statuto non sia espressamente riservato alla assemblea dei partecipanti.

Rientrano, in particolare, nell'ambito di tali attribuzioni:

a) nominare annualmente, nel proprio seno, i membri del comitato centrale;

b) nominare annualmente i membri dei comitati locali di sconto, fissando l'ammontare delle relative medaglie di presenza;

c) nominare il direttore ed il personale di qualsiasi grado fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico; provvedere alle promozioni, alle punizioni ed alle revoche;

d) approvare i regolamenti eventualmente occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

e) approvare le convenzioni con gli enti partecipanti;

f) determinare i criteri generali per la concessione del credito e per il risconto del portafoglio o la cessione di crediti al Mediocredito centrale;

g) fissare le condizioni da applicare sulle operazioni attive e approvare quelle delle operazioni passive;

h) deliberare sull'emissione delle obbligazioni e buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e i saggi d'interesse;

i) deliberare sulle aperture di credito in c/c di cui alla lettera *c*) dell'art. 7;

l) deliberare sulle operazioni di finanziamento e su quant'altro contemplato dall'art. 8;

m) deliberare ogni spesa di amministrazione a carattere ordinario e straordinario;

n) formare i bilanci, le relazioni o quant'altro deve costituire oggetto di esame e di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

o) deliberare, anche quando permanga un credito dello istituto, sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, sulle rinuncie a privilegi, a pegni ed altre garanzie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sull'assenso all'annotamento di inefficienza delle trascrizioni, sulla sostituzione di garanzie e sulle modifiche ai contratti;

p) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali, sulle transazioni, sulle rinuncie in giudizio o a procedimenti esecutivi, su concorsi dell'istituto a pubblici incanti, sul conferimento dei relativi mandati generali o speciali alle liti, alla trattazione ed alla firma degli atti;

q) designare su proposta del direttore, dirigenti o funzionari dell'istituto o degli enti partecipanti con incarico di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione può delegare al comitato centrale l'esercizio delle facoltà di cui alle lettere *d*), *g*), *l*), *m*), *o*) e *p*) fissando i limiti entro i quali le delegate facoltà possono esercitarsi.

Le facoltà di cui alla lettera *m*) possono essere delegate anche al direttore, limitatamente alla parte ordinaria.

Art. 24.

Il comitato centrale è costituito dal presidente, dal vice presidente, da tre consiglieri eletti annualmente dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri.

Art. 25.

Il comitato centrale sovraintende alla gestione ordinaria dell'istituto e delibera:

a) in via ordinaria sugli oggetti e nei limiti ad esso delegati dal consiglio di amministrazione;

b) in via d'urgenza su quanto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione. In tal caso le deliberazioni assunte debbono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del comitato centrale sono prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 26.

Il comitato è convocato con biglietto d'invito ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tre membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il comitato decida diversamente alla unanimità.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Ai componenti il comitato spettano per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio come per le riunioni del consiglio. Questi compensi non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscano comitato e consiglio.

Art. 27.

I comitati locali di sconto sono costituiti presso la sede centrale delle tre Casse promotrici.

Essi hanno compiti consultivi su pratiche relative a finanziamenti.

Essi si compongono di quattro membri di cui:

due di diritto nelle persone del presidente (che presiede il comitato) e del direttore (che funge da segretario) della Cassa di risparmio interessata;

uno elettivo su designazione della Cassa stessa;

uno elettivo su designazione congiunta dei partecipanti, diversi dalle promotrici, che abbiano sportelli in Liguria.

In caso di assenza o impedimenti i membri di diritto sono sostituiti da coloro che ai sensi dello statuto della Cassa, ne fanno le veci; quelli elettivi sono sostituiti da membri supplenti nominati, con le stesse designazioni e modalità, dal consiglio di amministrazione.

Per la validità delle riunioni è prescritta la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente del comitato.

Art. 29.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza spetta al vice presidente; in mancanza o impedimento di entrambi spetta al consigliere a ciò espressamente designato dall'assemblea.

Di fronte ai terzi, ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale della assenza o dell'impedimento del presidente e la firma del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Il presidente, con sua delibera trascritta nel libro verbali del consiglio di amministrazione, può delegare suoi poteri al direttore, a dirigenti ed a funzionari dell'istituto nonchè, limitatamente alla stipula dei contratti di finanziamenti, ad amministratori, dirigenti e funzionari degli enti partecipanti.

Art. 30.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, fra nominativi residenti nelle provincie liguri; gli altri sono nominati dalla assemblea dei partecipanti. La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quello del comitato.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approva-

zione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente sino a che non entrino in carica i loro successori.

Valgono per i sindaci le incompatibilità di cui all'art. 19.

Art. 31.

All'istituto è preposto un direttore, il quale assiste alle assemblee dei partecipanti, interviente, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato centrale.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale: ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato centrale, nonchè all'esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al comitato centrale, ed al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi d'incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri, formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario, entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa;

h) provvede in generale a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento dei servizi.

Il direttore, inoltre, esercita le facoltà che gli vengono delegate dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 23, ultimo comma.

Art. 32.

Le funzioni di direttore potranno essere affidate, quale incarico temporaneo, al direttore di uno degli enti partecipanti, prescelto dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

In caso di assenza o impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte da dirigenti o funzionari dell'istituto o degli enti partecipanti designati dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 23, lettera *q*).

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore stesso.

Art. 33.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio al primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti entro il mese di aprile successivo alla sua chiusura.

Art. 34.

L'utile netto sarà così ripartito:

a) al fondo riserva ordinaria: il 20 %;

b) ai partecipanti: un dividendo fino al 5 % del fondo di dotazione;

c) l'eventuale rimanenza sarà destinata:

per il 60 % a ulteriore assegnazione al fondo di riserva;

per la parte restante:

a ulteriore incremento delle riserve

o a scopi di previdenza o premi per il personale dello istituto

o ai partecipanti per ulteriore dividendo

o a oblazioni e contributi per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della Liguria, mediante costituzione di apposito fondo a disposizione del consiglio di amministrazione.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(7796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 agosto 1971:

Mustò Giovannibattista, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Battiata Francesco, notaio residente nel comune di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Firenze.

Napoleone Cristiano, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto.

Piacentino Gian Maria, notaio residente nel comune di Cumiana, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Giaveno, stesso distretto.

Alessio Giulio, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Sanguinetto, distretto notarile di Verona.

Cavandoli Stanislao, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Moglia, distretto notarile di Mantova.

(7843)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato del torrente Santerno in comune di Imola.

Con decreto 11 maggio 1971 n. 103 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato del torrente Santerno, in comune di Imola (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 123 mappale 2 del nuovo catasto terreni (già 1 del cessato catasto) della superficie di mq. 9.176 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 marzo 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato il verbale 1° aprile 1969 redatto dal medesimo di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno; estratto di mappa e verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7844)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Carbonara di Nola

Con decreto ministeriale 5 agosto 1971, n. 1701, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 2, particella 520, partita 601, in ditta « Bonifica torrente del Nolano » del catasto del comune di Carbonara di Nola, della complessiva estensione di Ha. 0.04.68.

(7763)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Villaricca

Con decreto ministeriale 5 agosto 1971, n. 1419, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 4, particella 95, partita 61, del catasto del comune di Villaricca (Caserta) della complessiva estensione di Ha. 0.05.96.

(7764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lagarò », con sede in Celico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 agosto 1971 l'avv. Franco Pietramala è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lagarò », con sede in Celico (Cosenza), in sostituzione del sig. Francesco Cannata, dimissionario.

(7845)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara », con sede in Spezzano Sila.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 agosto 1971 l'avv. Franco Pietramala è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara », con sede in Spezzano Sila (Cosenza), in sostituzione del sig. Francesco Cannata, dimissionario.

(7846)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Quaresima », con sede in Quaresima di Aprigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 agosto 1971 l'avv. Franco Pietramala è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Quaresima », con sede in Quaresima di Aprigliano (Cosenza), in sostituzione del sig. Francesco Cannata, dimissionario.

(7847)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Assegnatari riforma fondiaria - Valle Piccola », con sede in S. Giovanni in Fiore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 agosto 1971 l'avv. Franco Pietramala è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Assegnatari riforma fondiaria - Valle Piccola », con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), in sostituzione del sig. Francesco Cannata, dimissionario.

(7848)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 26 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	615,08	615,08	614,15	615,08	611,90	615,05	615,05	615,08	615,08	615,05
Dollaro canadese	608,20	608,20	607,50	608,20	604,90	608,16	608,45	608,20	608,20	608,30
Franco svizzero	155,68	155,68	155,80	155,68	154,30	155,66	155,90	155,68	155,68	155,80
Corona danese	83,77	83,77	83,72	83,77	82,80	83,75	83,67	83,77	83,77	83,72
Corona norvegese .	89,49	89,49	89,57	89,49	88,80	89,50	89,45	89,49	89,49	89,47
Corona svedese .	121,46	121,46	121,40	121,46	120,50	121,45	121,42	121,46	121,46	121,44
Fiorino olandese	178,77	178,77	178,80	178,77	177 —	178,75	178,80	178,77	178,78	178,50
Franco belga .	12,756	12,756	12,80	12,756	12,66	12,75	12,755	12,756	12,75	12,75
Franco francese	111,55	111,55	111,60	111,55	111,10	111,57	111,55	111,55	111,55	111,52
Lira sterlina	1519,05	1519,05	1516,25	1519,05	1509,50	1519,10	1517,75	1519,05	1519,05	1518,40
Marco germanico .	181,78	181,78	182 —	181,78	180,60	181,80	181,82	181,78	181,78	181,80
Scellino austriaco .	25,15	25,15	25,15	25,15	25 —	25,16	25,15	25,15	25,15	25,15
Escudo portoghese	22,10	22,10	21,90	22,10	21,60	22,10	22 —	22,10	22,10	22,05
Peseta spagnola .	8,855	8,855	8,85	8,855	8,75	8,87	8,855	8,855	8,85	8,85

Media dei titoli del 26 agosto 1971

Rendita 5% 1935	92,35
Redimibile 3,50% 1934 .	98,875
» 3,50% (Ricostruzione)	83,65
» 5% (Ricostruzione)	91 —
» 5% (Riforma fondiaria)	91,725
» 5% (Città di Trieste)	91,825
» 5% (Beni esteri)	89,60
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,075
» 5,50% » » 1968-83	88,55
» 5,50% » » 1969-84	93,90
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 .	99,45
» » » 5,50% 1977 .	99,775
» » » 5,50% 1978 .	99,425
» » » 5,50% 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,10
» 5% (» 1° aprile 1974)	95,725
» 5% (» 1° aprile 1975)	93,80
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	93,425
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,275
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,425
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	99,625
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	96,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1971

Dollaro USA	615,065
Dollaro canadese	608,325
Franco svizzero	155,79
Corona danese	83,72
Corona norvegese	89,47
Corona svedese	121,44
Fiorino olandese	178,785
Franco belga	12,755
Franco francese	111,55
Lira sterlina	1518,40
Marco germanico	181,80
Scellino austriaco	25,15
Escudo portoghese	22,05
Peseta spagnola	8,855

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II, Personale - Concorsi, n. 8, in data 12 agosto 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le ricerche radiometriche applicate alla geocronologia ed alla paleoecologia, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le ricerche radiometriche applicate alla geocronologia ed alla paleoecologia, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le ricerche radiometriche applicate alla geocronologia ed alla paleoecologia, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le ricerche radiometriche applicate alla geocronologia ed alla paleoecologia, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

(8005)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a cento posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria)

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cento posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze coloniali.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della categoria di concetto, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore a « segretario di 2ª classe » od equiparata se appartenenti ai ruoli del personale della sede centrale, degli ispettorati compartimentali e delle sedi provinciali, ovvero ad « aiutante di ripartizione » od equiparata se appartenenti ai ruoli del personale degli istituti sanitari.

B) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3 e successive modificazioni ed integrazioni):

g) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale della Agricoltura - 00100 Roma (E.U.R.) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifca e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) diritto privato (civile e commerciale);

b) in quattro prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) diritto privato (civile e commerciale);
3) diritto amministrativo;
4) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente lo ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 500, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una votazione media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta relativa alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) e madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa). *I candidati che avranno superato le prove orali e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato B del presente bando.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dalla competente Università, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dello art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stat deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d,) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari ***dell'Istituto.***

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo ragioneria della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 115.500 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), la indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 15.650, gli acconti mensili rispettivamente di L. 10.000 e di L. 9000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 39 del 29 maggio 1969 e n. 63 del 10 luglio 1970, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio comprensive dei suddetti acconti e delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 9 agosto 1971

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *A*

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR) - 00100 ROMA

. l . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nat . a . . . . . il . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a cento posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) (5) presso . . . . (indirizzo della università o dell'istituto);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (6) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .) (7).

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . . . .

Firma
(da autenticare) (9)
. . . .

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I dipendenti dell'Istituto che chiedano di essere ammessi al concorso ai sensi della deliberazione consiliare n. 92 del 7 novembre 1968, debbono invece dichiarare di essere in possesso del diploma d'Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado prescritto per la categoria di appartenenza (precisandone l'esatta denominazione ed indicando l'Istituto e la data in cui

il titolo stesso è stato conseguito) e di essere iscritti ad una qualifica non inferiore a segretario di 2ª classe o equiparata della categoria di concetto.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Roma, addì 9 agosto 1971

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *B*

Documentazione da produrre ai fini della formazione della graduatoria di merito e delle graduatorie dei vincitori e degli idonei

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, *con esclusione di ogni altro documento*, un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) *Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 2).

4) *Mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) *Mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) *Orfani di guerra* (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) *Orfani di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 6).

8) *Orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) *Orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) *Feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) *Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) *Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) *Figli di mutilati e invalidi per servizio*:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) *Figli di mutilati e invalidi del lavoro*:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 16).

18) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) *per le vedove*: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'Amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) *per le madri e le sorelle, vedove o nubili*: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) *per le vedove*: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) *per le madri e le sorelle, vedove o nubili*: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) *Combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) *per i combattenti*: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) *per i reduci dalla deportazione e dall'internamento*: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) *per i profughi*: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) *Dipendenti dell'I.N.P.S.*:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) *Coniugati o vedovi con o senza prole*:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) *Mutilati e invalidi civili*:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Roma, addì 9 agosto 1971

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

(7810)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della prova scritta di esame del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica di centoventi allievi ufficiali in s.p.e. dell'A.A.r.n. e venti allievi ufficiali in s.p.e. del G.A.r.i. - Anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1971-72, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971, registro n. 15 Difesa, foglio n. 251;

Considerato che l'elevato numero delle domande di partecipazione al concorso non consentirà di ultimare i prescritti accertamenti sanitari prima della data stabilita per la prova scritta d'esame;

Decreta:

Articolo unico

La prova scritta d'esame del concorso indicato in preambolo a centoventi posti di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, stabilita nel bando relativo per il giorno 2 settembre 1971 avrà luogo il giorno 9 settembre 1971 alle ore 8 nelle sedi previste dal bando stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1971
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 141

(7934)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.